

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione

d'ufficio dei dati.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso

diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai

sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di

accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio

dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni

sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

Non pertinente all'Azienda Speciale